

Oggetto: Gara a procedura aperta ai sensi del D. Lgs. 36/2023, per l'affidamento di un Accordo Quadro avente ad oggetto la prestazione del Servizio Luce e dei servizi connessi ed opzionali per le Pubbliche Amministrazioni - Edizione 1 – ID 2634

III TRANCHE DI CHIARIMENTI

I chiarimenti della gara sono visibili sui siti: www.consip.it; www.acquistinretepa.it; www.mef.gov.it

1. Domanda

Con riferimento ai costi della manodopera stimati dalla stazione appaltante pari al 18% dell'importo totale a base di gara per singolo lotto (art. 3 del Capitolato d'Oneri), in virtù del criterio "Quantitativo" 8.c (art. 17 del Capitolato d'Oneri) che stabilisce un numero di operatori minimi (1 ogni 5.000 punti luce) e massimi (1 ogni 2.500 punti luce), si chiede di rettificare i costi della manodopera stessa in quanto incongruenti rispetto alla legge di gara.

A comprova della osservazione si esplicita il calcolo relativo ad un lotto tipo, considerando tutti contratti di 9 anni piuttosto che di 6 anni; la differenza in termini di FTE rispetto al criterio tecnico è sostanziale:

- nel caso di contratti a 9 anni, il numero di FTE stimato dalla stazione appaltante è pari a 40,94, esuberante di ca. 16 unità rispetto al massimo e di ca. 28 rispetto al minimo;
- nel caso di contratti a 6 anni, il numero di FTE stimato dalla stazione appaltante è pari a 61,41, esuberante di ca. 37 unità rispetto al massimo e di ca. 49 rispetto al minimo;

Lotto lazio punti luce 61.000

Lotto lazio plafond 89.250.000,00 €

stima manodopera complessiva Consip 16.065.000,00 €

stima manodopera annua Consip 1.785.000,00 € (contratto 9 anni) 2.677.500,00 € (contratto 6 anni)

importo annuo singolo fte

(liv C3 metalmeccanico) 43.599,68 € 1.616 h x 26,98 €/h 1.616 h x 26,98 €/h

totale fte secondo stima Consip 40,94 18% del plafond 61,41 18% del plafond

totale fte minimi criterio 8.c (1 ogni 5.000 pl) 12,20 5% del plafond 12,20 4% del plafond

totale fte massimi criterio 8.c (1 ogni 2.500 pl) 24,40 11% del plafond 24,40 7% del plafond

RISPOSTA

Come riportato al punto II del par. 3 del Capitolato d'Oneri, l'importo dei costi della manodopera comprende le attività previste contrattualmente per la manutenzione ordinaria e straordinaria nonché ulteriori attività ricomprese nell'oggetto del Servizio che prevedono attività di manodopera (es. riqualificazione energetica, etc.). Al criterio 8.c, invece, si fa riferimento al solo dimensionamento del personale dedicato alle attività di gestione, conduzione e manutenzione ordinaria dei Servizi oggetto di gara e dunque non costituisce l'unico elemento su cui sono stati stimati i costi della manodopera. Con riferimento a quest'ultimi si confermano, pertanto, gli importi riportati al paragrafo 3 del Capitolato d'Oneri.

Resta ferma la possibilità per l'operatore economico, come riportato al par. 16 del Capitolato d'Oneri, di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo relativo ai costi della manodopera indicato in sede di partecipazione deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera. In tal caso, l'operatore economico è tenuto a fornire le motivazioni a supporto di tale ribasso, al fine di consentire alla Commissione di valutarne la congruità (cfr. par. 20 del Capitolato d'Oneri).

2. Domanda

Rispetto al documento pubblicato in data odierna "ID 2634 - AQ LUCE_Errata Corrige", punto 1) si chiede se tale previsione "pena l'esclusione dalla gara" sia obbligatoria anche in capo all'ausiliaria, e nello specifico, se il progettista incaricato debba possedere tale iscrizione.

Non pare una prescrizione coerente con le attività che dovrà effettuare il progettista in caso di aggiudicazione. Si chiede inoltre se tale previsione sia da intendersi solo in capo all'OE che eseguirà attività rientranti in quelle a maggior rischio di infiltrazione mafiosa o lo stesso possa affidare le attività a maggior rischio ad imprese in possesso dell'iscrizione alla White List della Prefettura di competenza.

RISPOSTA

Si chiarisce che l'ausiliaria incaricata di svolgere l'attività di progettazione non dovrà possedere l'iscrizione nella white list.

L'iscrizione in parola, infatti, dovrà essere posseduta soltanto dal soggetto che effettivamente andrà a svolgere le prestazioni previste dalla *lex specialis* di gara rientranti all'interno dell'elenco di cui all'articolo 1, comma 53, della legge n. 190/2012 il quale potrà essere, in base al caso concreto, l'appaltatore, un'impresa del raggruppamento temporaneo, il subappaltatore, il subaffidatario e ecc.

Si precisa, altresì, che l'operatore economico potrà demandare le prestazioni di cui sopra ad altro soggetto a condizione che quest'ultimo sia in possesso dell'iscrizione alla White List della Prefettura di competenza e che, in caso di subappalto qualificante/necessario, l'Operatore Economico lo dichiari all'interno del DGUE.

3. Domanda

In riferimento al punto 2) dell'errata corrige, si chiede di confermare che il numero di punti luce a cui fare riferimento per il soddisfacimento del Requisito del Progettista Illuminotecnico (punto II della lettera d) del par. 6.1.2 del Capitolato d'Oneri) siano i seguenti e non quelli indicati nell'errata corrige:

Lotto 1: 49.000 punti luce

Lotto 2: 34.000 punti luce

Lotto 3: 30.500 punti luce

Lotto 4: 38.000 punti luce

Lotto 5: 44.500 punti luce

Lotto 6: 30.000 punti luce

Lotto 7: 30.050 punti luce

Lotto 8: 32.500 punti luce

Lotto 9: 41.150 punti luce

Lotto 10: 19.500 punti luce

RISPOSTA

Non si conferma.

Si ribadisce quanto riportato al punto 2 dell'errata corrige.

4. Domanda

Si chiede conferma che, conformemente alle disposizioni del nuovo Codice degli Appalti (D.L. 36/2023) la garanzia provvisoria non debba prevedere l'impegno al rilascio della garanzia definitiva (nonostante lo stesso sia riportato nella Scheda tecnica 1.1 facente riferimento allo Schema tipo 1.1. del dm 16 settembre 2022, n. 193, menzionato all'art. 10 pag. 35 del Capitolato d'Oneri).

RISPOSTA

Si conferma.

5. Domanda

Facendo seguito alla Risposta n. 133, si chiede di confermare che, in caso di partecipazione quale Operatore Economico singolo a tutti i Lotti, e quindi di compilazione di un'unica "Domanda di partecipazione", sia necessaria 1 (una) sola marca da bollo da apporre sulla Domanda, valida per tutti i 12 Lotti.

RISPOSTA

Si conferma.

6. Domanda

Con riferimento allo Schema di Accordo Quadro, art. 29 comma 2, laddove prevede che "non potrà essere affidata in subappalto la parte delle prestazioni che devono essere eseguite direttamente dal Fornitore, laddove sia stato previsto nella documentazione di gara, ai sensi dell'art. 119, comma 2 terzo periodo del Codice, né può essere ammesso l'ulteriore subappalto delle prestazioni indicate nei documenti di gara ai sensi dell'art. 119, comma 7 del Codice" si chiede di precisare quali siano le "prestazioni che devono essere eseguite direttamente dal Fornitore" e le "prestazioni indicate nei documenti di gara ai sensi dell'art. 119, comma 7 del Codice".

RISPOSTA

Si precisa che all'art. 29, comma 2, dello schema di Accordo Quadro si richiama, per mero refuso, il comma 7 dell'art. 119 del codice, mentre il comma applicabile è il 17.

Nella presente procedura di gara non vi sono prestazioni che, ai sensi del comma 2 dell'art. 119 del codice, devono essere eseguite a cura del solo Fornitore né che, se pur subappaltabili, non possono formare oggetto di ulteriore subappalto ai sensi del comma 17 del medesimo articolo.

7. Domanda

Si chiede inoltre di confermare che il riferimento all'art. 119 comma 7 del Codice sia un refuso e che il riferimento corretto sia all'art. 119 comma 17.

RISPOSTA

Si veda la domanda n. 6.

8. Domanda

Nella "Domanda di partecipazione" è previsto al punto 7 di "sottoscrivere la dichiarazione di conformità agli standard sociali minimi di cui all'allegato I al decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 6 giugno 2012, allegata all'Accordo Quadro". Poiché nella documentazione di gara non vi sono altri riferimenti a tale dichiarazione, si chiede di precisare in quale fase debba essere sottoscritta, se in fase di offerta o in fase di stipula dell'Accordo Quadro.

RISPOSTA

Si chiarisce che trattasi di un refuso; la richiamata disposizione, infatti, non è presente tra le dichiarazioni riportate all'art. 14.1 del Capitolato d'Oneri.

9. Domanda

Con riferimento a quanto riportato nell'Errata Corrige n.1:

"Il par. 5. (Requisiti generali e altre cause di esclusione) del Capitolato d'Oneri è integrato come di seguito riportato:

"Gli operatori economici devono possedere, pena l'esclusione dalla gara, l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco".

Si chiede di confermare che, qualora l'esecuzione del servizio/fornitura di cui ai settori sensibili sia demandata dall'operatore economico concorrente, ad altro soggetto in possesso del requisito, non sia necessaria, per il suddetto operatore concorrente, l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. White List), opzione prevista al pt. 4 della Domanda di partecipazione, non modificata con l'Errata Corrige.

RISPOSTA

Si conferma. Si veda anche la risposta alla domanda n. 2.

10. Domanda

Con riferimento a quanto riportato nell'Errata Corrige n.1:

"Il par. 5. (Requisiti generali e altre cause di esclusione) del Capitolato d'Oneri è integrato come di seguito riportato:

“Gli operatori economici devono possedere, pena l’esclusione dalla gara, l’iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l’operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco”.

Si chiede di confermare che tale iscrizione non sia richiesta alle imprese che, per loro natura societaria, integrino il presupposto applicativo dell’art. 83 del D.lgs. 159/2011, commi 1 e 3, nella misura in cui dispone che:

“la documentazione di cui al comma 1 non è comunque richiesta: a) per i rapporti fra i soggetti di cui al comma 1 (...)” ovvero per “le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici, anche costituiti in stazioni uniche appaltanti, gli enti e le aziende vigilati dallo Stato o da altro ente pubblico e le società o imprese comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico nonché i concessionari di opere pubbliche”.

RISPOSTA

Premesso che l’iscrizione alla white list deve essere posseduta soltanto dal soggetto che effettivamente andrà a svolgere le prestazioni previste dalla *lex specialis* di gara rientranti all’interno dell’elenco di cui all’articolo 1, comma 53, della legge n. 190/2012, si rinvia alla risposta n. 2 che precede.

Si conferma che i soggetti di cui al comma 3 dell’art. 83 del D.lgs. 159/2011 non sono tenuti all’iscrizione nella White List, difatti come più volte statuito dalla giurisprudenza amministrativa le norme che disciplinano l’iscrizione nella “White List” (legge n. 190/2012) formano un corpo normativo unico con quelle dettate dal codice antimafia per le relative misure (comunicazioni ed informazioni) tanto che, come previsto dall’art. 1, comma 52 bis, della Legge 6 novembre 2012, n. 190, introdotto dall’art. 29, comma 1, del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90 (convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114) *“l’iscrizione nell’elenco di cui al comma 52 tiene luogo della comunicazione e dell’informazione antimafia liberatoria anche ai fini della stipula, approvazione o autorizzazione di contratti o subcontratti relativi ad attività diverse da quelle per le quali essa è stata disposta”*.

11. Domanda

Si chiede cortese conferma che, in caso di partecipazione in RTI, i requisiti di progettazione siano soddisfatti qualora un progettista interno all’organizzazione di un componente del RTI possieda tutti i requisiti richiesti dal Capitolato (Art. 6.1 e 6.2 b) e la SOA per progettazione sia posseduta da un diverso componente del RTI.

RISPOSTA

Si conferma.

Ing. Simona Petetta

(Responsabile Divisione Sourcing Energy e Building Management)